

**TAR SICILIA**  
**Sezione Distaccata di Catania**

Con ordinanza del 23 - 24 aprile 2008 e comunicata il successivo 8 maggio (n. 165/08), nella causa n. 3093/07 promossa da Roccasalva Maria contro il M.I.U.R., in persona del Ministro *pro tempore*, e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, già C.S.A., in persona del dirigente *pro tempore*, nonché di n. 2 controinteressati, la IV sez. del T.A.R. Sicilia Sez. di Catania ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di quei candidati collocati in una posizione migliore della ricorrente nella graduatoria definitiva per le nomine a tempo indeterminato nella scuola primaria della provincia di Catania pubblicata il 23 luglio 2007 che risulterebbero superati in caso di accoglimento del ricorso. Pertanto si notifica mediante pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana il ricorso per l'annullamento della graduatoria definitiva sopra indicata, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 124 in luogo di 136 effettivamente spettante. La notifica è rivolta nei confronti dei candidati che hanno riportato un punteggio complessivo da 124 a 136 e che sarebbero superati ove alla stessa sarebbe attribuito il punteggio di 136. Con il ricorso si censura la violazione dell'Art. 3 D.D.G. del Ministro della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale della scuola del 16 marzo 2007 e della Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007.

Avv. Pietro Roccasalva

